

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-1742 del 16/04/2020
Oggetto	Demanio Idrico Terreni - Concessione per occupazione di terreno demaniale del Torrente Parola tra i Comune di Fidenza e Noceto (PR) - Richiedente Ultramet S.r.l - Uso posa fibra ottica- Pratica PR20T0001 - Sinadoc 1296/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2020-1796 del 16/04/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno sedici APRILE 2020 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D.1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 03/01/2020 registrata al PG/2020/509 del 03/01/2020 con cui il Sig. Pizzocarò Stefano, c.f. PZZSFN82E21G388L residente in via Rosso Aldo n.12 nel Comune di Pavia in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Ultramet S.r.l,

c.f. 09166810961 con sede legale nel Comune di Milano (MI) in Via Santa Sofia n. 27, ha richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Parola, foglio 102 fronte dei mappale 131 del Comune di Fidenza (PR) e foglio 72 fronte mappale 8 del Comune di Noceto, ad uso posa fibra ottica.

L'opera sarà effettuata su cavidotti esistenti intestata a e-distribuzione come da contratto pervenuto con nota PG/2020/41514 del 16/03/2020.

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 52 (seconda parte) del 04/03/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile pervenuta con nota PG/2020/37704 del 09/03/2020), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione; che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie di 75 euro
- il canone per l'anno 2020 di euro 128,02 in data 15/04/2020;
- il deposito cauzionale la somma pari a euro 250.00 in data 15/04/2020;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Ultramet S.r.l c.f. 09166810961 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Parola, di 9,20 metri lineari, catastalmente identificata foglio 102 fronte dei mappale 131 del Comune di Fidenza (PR) e foglio 72 fronte mappale 8 del Comune di Noceto, per uso posa fibra ottica, codice pratica **PR20T0001**;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2038**;
3. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 15/04/2020 (PG/2020/55073 del 15/04/2020);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2020 in 128,02 euro e dando atto che l'annualità è già stata versata;
5. di stabilire che il versamento del canone, per le annualità successive a quella in corso, andrà effettuato con cadenza annuale entro e non oltre la data del 31 marzo dell'anno di riferimento; l'ammontare dovrà essere rideterminato sulla base di quanto stabilito all'art.8 comma 3 della L.R 2/2015;
6. di stabilire di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 250,00 euro;
7. di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine stabilito, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del credito concessorio.
8. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
9. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, D.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Boggio Tomasaz;
12. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio

Autorizzazione e Concessioni di Parma

(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALAMENTE)



AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Ultramet S.r.l, c.f. 09166810961 (cod. pratica **PR20T0001**).

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Parola, individuata al foglio 102 fronte dei mappale 131 del Comune di Fidenza (PR) e foglio 72 mappale 8 del Comune di Noceto, come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente. L'opera sarà effettuata su cavidotti esistenti intestata a e-distribuzione come da contratto pervenuto con nota PG/2020/41514 del 16/03/2020.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a m. 9,20 è destinata ad uso posa fibra ottica.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IT94H0760102400001018766103 oppure su conto corrente postale n. 1018766103 intestato a "Regione Emilia-Romagna – Emilia Ovest", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale

termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2038**
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il

subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. . n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, l.r. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2020/37704 del 09/03/2020 dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento

interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.

Reg.	TIPO	ANNO	NUMERO
PG 2020/509 del 03/01/2020			
Sinadoc 1296/2020			

All' Agenzia ARPAE
Piazzale della Pace 1
40123 Parma PR
aopr@cert.arpa.emr.itPG/2020/509 del 03/01/2020 Sinadoc
1296/2020 Sisteb PR20T0001

Oggetto: 2020.650.20.3-6) Demanio idrico terreni – Istanza di Concessione su terreno demaniale, per la posa di canaletta (Cavi in fibra ottica) lungo il ponte sul torrente Parola in loc. Pieve Cusignano nei Comuni di Fidenza (dati Catastali: Fg. 102 mapp. 83 – 173) e Comune di Noceto (dati Catastali: Fg. 72 map. 1 e Fg. 73 map. 5)

Richiedente: Ultramet S.r.l – Via Santa Sofia n. 27 – Milano (MI)

PC. 2020/1533 del 14/01/2020 – ARPAE (ritirata)
PC. 2020/2031 del 16/01/2020 - CAPUANO CLARA
PC. 2020/2032 del 16/01/2020 - CAPUANO CLARA
PC. 2020/7179 del 11/02/2020 - CAPUANO CLARA
PC. 2020/8050 del 14/02/2020 - CAPUANO CLARA
PC. 2020/8059 del 14/02/2020 - ARPAE
PC. 2020/10308 del 26/02/2020 - CAPUANO CLARA

Con riferimento alla richiesta in oggetto e relativi allegati pervenuti a questo Servizio, nelle date come sopra indicato, **dall'Agenzia ARPAE** di Parma e da Capuano Clara dipendente Ultramet Telecomunicazioni, rivolta ad ottenere il parere idraulico ai sensi ed in applicazione degli art. 93 e succ. del Testo Unico N. 523 del 25/07/1904, per conto del richiedente; Sig. Pizzocaro Stefano, Delegato dalla Società ULTRANET S.r.l., con sede in Via Santa Sofia n. 27 – Milano (MI),

per la Concessione di attraversamento, mediante posa di una linea aerea di fibra ottica (di lunghezza m 9,20), installata fronte map. 131 al fg. 102 del comune di Fidenza e map. 8 del Fg. 72 del comune di Noceto per attraversamento del Torrente Parola, in loc. Pieve Cusignano fra i Comuni di Noceto e Fidenza.

In seguito alla documentazione presentata, constatato che le opere in progetto non contrastano con il buon regime delle acque del Torrente Parola nella suddetta località, nei limiti delle competenze idrauliche del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, privati cittadini ed Enti, si esprime **parere idraulico positivo** alla Concessione in oggetto con le seguenti prescrizioni:

1. saranno a carico della Ditta concessionaria tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime del T. Parola;
2. qualora si rendessero necessari interventi di sistemazione idraulica, si fa obbligo all'utente di spostare a sua totale cura e spese i manufatti realizzati su area demaniale;
3. la concessione dovrà essere revocata in ogni tempo, quando a giudizio insindacabile di questo Ente ciò sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici, in caso di revoca della concessione, mentre non creerà nel concessionario diritto veruno, importerà l'obbligo di rimettere, a sua totale cura e spese, ogni cosa allo stato di pristino nel termine che gli verrà fissato dal presente Ufficio;
4. l'altezza del cavo dovrà essere maggiore di 6.00 m rispetto la sponda del T. Parola come indicato nella concessione del 29.08.1989 registrata all'ufficio del registro di Parma il 30.08.1989 al n.5802;
5. La ditta concessionaria dovrà risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone.

Si restituisce copia della richiesta di parere. Essa e gli allegati trasmessi faranno parte integrante del presente parere idraulico.

Gabriele Alifraco
(Documento Firmato Digitalmente)



PG/2020/509 del 03/01/2020
Sinadoc 1296/2020
Sisteb PR20T0001

VIA PEC

Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile
Servizio Coordinamento Interventi urgenti e
messa in sicurezza.

c.a. Ing. Gabriele Alfraco

PEC: stpc.interventiurgenti@postacert.regione.emilia-romagna.it

e.p.c. Ultramet s.r.l.

Via Santa Sofia n. 27
20122 Milano (MI)

Pec: planificazione@pec.ultrametitalia.com

c.a. Ing. Clara Capuano

Pec: clara.capuano@ordinosa.it

Oggetto: Richiesta concessione relativa all'occupazione di area demaniale, ad uso posa fibra
ottica su ponte tra i Comuni di Fidenza e Noceto, catastalmente identificato con il foglio 102, fmap.
83 -173 nel comune di Fidenza ; Foglio 72 fmap.1 e Foglio 73 fmap. 5 nel comune di Noceto
Corso d'acqua: Torrente Parola
Richiedente: Ultramet s.r.l.

Richiesta nuovo Noi per modifica progetto.

Alla Spett.le Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile al fine di portare
a termine l'istruttoria per l'adozione del provvedimento concessorio indicato all'oggetto si chiede
nuovo nulla osta idraulico di competenza in sostituzione della richiesta inviata con nota
PG/2020/3774 del 10/01/2020.

Per permettere all'ufficio scrivente la corretta gestione dell'attività nei tempi concessi dalla
normativa, si chiede di esprimere il parere richiesto entro 30 giorni dal ricevimento della presente.

Si trasmette richiesta modifiche ricevute con nota PG/2020/22126 del 12/02/2020

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Servizio Autorizzazioni e concessioni di Parma - Area Autorizzazioni e concessioni Ovast
P.le della Pace, 1 - CAP 43121 | tel +39 0521/678101 | fax +39 0521/678112 | PEC aropa@cert.arpae.ems.it
Sede legale Arpae: Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.ems.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (L. 44/05)
Protezione Civile (ACC. PC)
PG/2020/000096 del 04/02/2020 14:02:25





I termini del procedimento restano sospesi sino alla ricezione del nulla osta Idraulico dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Gli uffici restano comunque a disposizione per eventuali chiarimenti.

Per informazioni contattare

Dott.ssa Sabrina Rizzardi tel. 0521/976132 mail: srizzardi@arpae.it

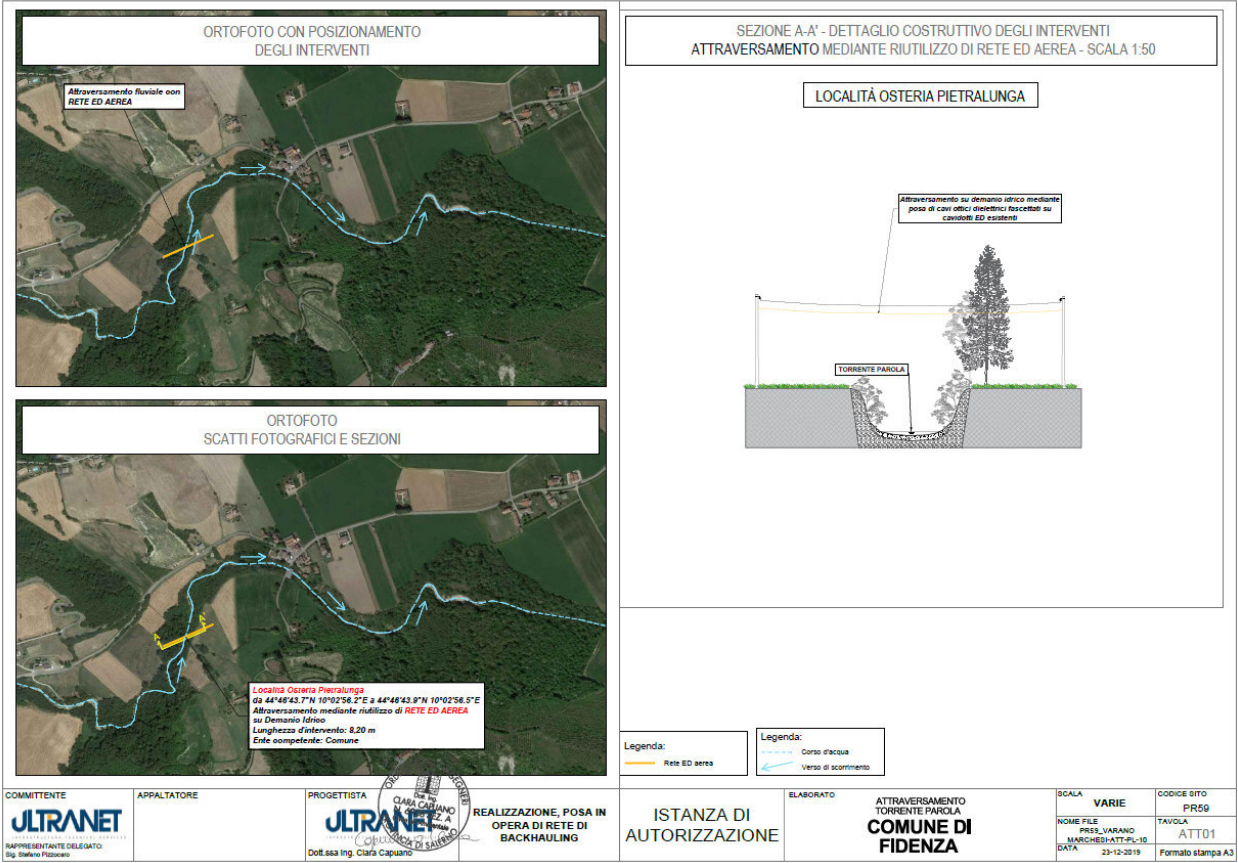
Dott. Pietro Tomasaz Boggio tel. 0521/976164 mail: pboggio@arpae.it

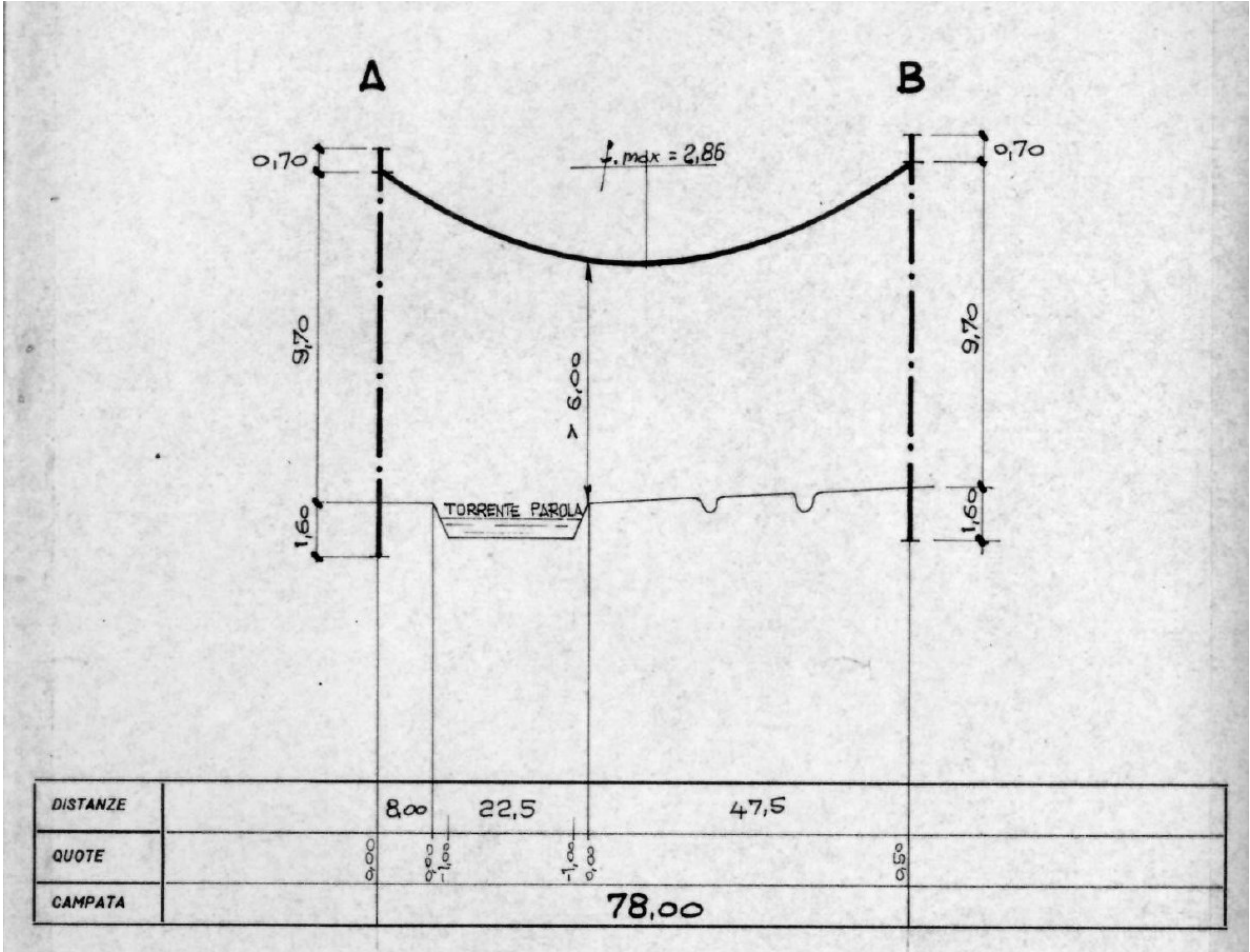
Cordiali saluti

Il Responsabile dell'unità
Demanio Idrico e Acque Minerali e Termali
Dott. Pietro Boggio
(documento firmato digitalmente)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA (L. 589/05)
Prestazione On-line (ADO - PC)
PC/2020/0000058 del 14/02/20 14:02:25







Il sottoscritto Pizzocarò Stefano

c.f. P|Z|Z|S|F|N|8|2|E|2|1|G|3|8|8|L|

in qualità di legale rappresentante titolato alla firma degli atti di

Ultrahet S.r.l.

c.f. 0|9|1|6|6|8|1|0|9|6|1| presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di
accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

(ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.